

S T A T U T O

PER IL RICOVERO POVERI VECCHI DI CUORGNE'

UMBERTO I°

---==ooooOoooo==---

Art. I°

E' istituito in Cuorgnè, sotto il titolo: Umberto I° un Ricove
ro per Poveri Vecchi appartenenti per nascita al Comune stesso.

Il Ricovero è amministrato dalla Congregazione di Carità.

Art. 2°

L'Istituto provvede al proprio scopo col suo patrimonio ammon
tante presentemente lire 8.223,= e costituito con elargizione di
S.M. il RE', del Comune e di privati, con i sussidi che potesse
ricevere da pubblici Istituti e con i proventi della carità cit
tadina.

Art. 3°

Nel Ricovero sono soltanto ammessi i nativi del Comune che
hanno raggiunto l'età di anni 65 i quali devono far constare del
la loro inabilità mediante certificato medico di servizio accompa
gnato dalla fede di nascita o da altro certificato da cui risulti
che gli aspiranti sono privi di parenti ai quali incombe l'obbli
go del mantenimento.

Possono però venire eccezionalmente accettate le persone anche
non del paese, le quali abbiano un domicilio continuato di 15 an
ni purchè riconosciuto dal medico di servizio meritevoli di rico
vero nell'Ospizio e dietro voto del Consiglio d'Amministrazione.

Non si accettano persone riconosciute affette da malattie attac
-cantiche.

Art. 4°

Il servizio religioso dovrà essere concesso dietro individuale
richiesta dei ricoverati.

Art. 5°

L'accettazione nell'Ospizio è subordinata alle condizioni che
saranno stabilite dal Regolamento.

Art. 6°

Il numero dei letti è fissato dal Consiglio d'Amministrazione,
e può variare secondo le circostanze ed i mezzi disponibili.

Art. 7°

Il Ricovero cessa:

- 1°) Quando i ricoverati vi rinuncino spontaneamente.
- 2°) Quando la presenza di essi diventi incompatibile per causa di cattiva condotta o per altri gravissimi motivi.

La cessazione del Ricovero è sempre pronunciata dall'Amministrazione.

Art. 8°

L'Ospizio occupa parte di un locale annesso all'Ospedale, onde facilitare il servizio del personale di sorveglianza che ne ha pure la gestione interna e ciò fino a quando le condizioni finanziarie non permetteranno personale e locali propri.

Art. 9°
Per le materie non contemplate nel presente Statuto ed in quello della Congregazione di Carità si osserveranno le norme delle Leggi 17 luglio 1890 N.6971, 17 Luglio 1904, n.17390 e dei relativi regolamenti.

È compilato il presente Statuto organico della Congregazione di Carità di Cuorgnè in sua adunanza 18 gennaio 1905, come risulta da separato verbale. E previa lettura viene sottoscritto in doppio, l'originale.

All'originale firmato.

IL PRESIDENTE

Barale

I MEMBRI: Pagliotti, Perotti e Overti Michele

N. 57 - Cuorgnè 19 Gennaio 1905.

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 19 corr. giorno di mercato.

Nessun reclamo venne presentato.

Cuorgnè, 22 gennaio 1905

IL SEGRETARIO

F.to GABBRI

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'ordine di S.Maestà

IL MINISTRO

F.to Giolitti

Tenore del Decreto di approvazione.

Vittorio Emanuele per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE' D'ITALIA

Visto la domanda 2 febbraio 1904 del Presidente della Congregazione di Carità di Cuorgnè diretta ad ottenere l'erezione in Ente Morale del Ricovero Umberto I° per i Poveri Vecchi di Cuorgnè.

Ritenuto che il Ricovero è dotato di un patrimonio di circa lire 8.223,=

Visto lo Statuto;

Vedute le relative deliberazioni della Congregazione di Carità del Consiglio Comunale di Cuorgnè e della Giunta Provinciale Amministrativa di Torino.

Vedute le leggi 17 luglio 1890 N.6972.21; 1896 N.218 ed i relativi regolamenti.

Udito il parere del Consiglio di Stato del quale si adottano i motivi da tenersi quì integralmente riprodotti.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1°

E' eretto in Ente Morale il Ricovero Umberto I° per i Poveri Vecchi di Cuorgnè con la dotazione patrimoniale predetta.

Art. 2°

E' approvato lo Statuto organico 18 gennaio 1905 composto di nove articoli il quale statuto sarà ammunito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma addì 12 febbraio 1905

F. - Vittorio Emanuele

C. - Giolitti

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

F.to Merlo

Copia conforme all'originale.

Cuorgnè, lì 5 gennaio 1971

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITTORIO EMANUELE III°
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le finalità delle seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza: Ospedale Poveri Infermi e Ricovero Poveri Vecchi Umberto I° con sede in Cuorgnè (Aosta) amministrate dall'Ente Comunale di Assistenza di detto Comune;

Visti gli atti;

Ritenuta l'opportunità di affidare la gestione di dette Istituzioni ad una amministrazione unica, decentrandole dall'Ente Comunale di Assistenza;

Visto l'art.8 della Legge 3 Giugno 1937 n.847 e il R.D.L. 16.6.1938, n.1168;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art.1° - Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza:

a) Ospedale Poveri Infermi; 2) Ricovero Poveri Vecchi Umberto I° con sede in Cuorgnè (Aosta) sono decentrate dall'Ente Comunale di Assistenza;

Art.2° - La gestione delle Istituzioni suddette è affidata ad una Amministrazione unica, composta da un Presidente nominato dal Prefetto di Aosta e quattro membri, di cui tre nominati dal Podestà ed uno dal Segretario Politico del Fascio di Combattimento di Cuorgnè.

Il Presidente e i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore addì 8 Novembre 1938.

F° Vittorio Emanuele

C° Mussolini.

Copia conforme all'originale

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE